

# **TI\_GERICHTE 15.2012.19 vom 23. Februar 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-02-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2012.19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.19)

FR: TI\_GERICHTE 15.2012.19 du 23 février 2012

IT: TI\_GERICHTE 15.2012.19 del 23 febbraio 2012

## **Regeste**

Comminatoria di fallimento. Ricorso respinto in quanto fondato esclusivamente su motivi di merito

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. jaeger / walder/kull/kottmann , Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; ottomann/markus , Basler Kommentar zum SchGK, vol II, Basilea 2010, n 6 ad art. 150; gilliéron , Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando: - l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento ( art. 39 e 40 LEF); - l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF); - è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione; - la decisione (sommatoria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva; - l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93 II 33 consid. 2); Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

### **E. 2**

Nella fattispecie la reclamante non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di contestare la pretesa posta in esecuzione per mere ragioni di merito, ragioni che essa avrebbe però dovuto con ogni evidenza fare valere – come da essa indirettamente riconosciuto – davanti al giudice del rigetto.

### **E. 3**

Emanando la comminatoria di fallimento sulla base della decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione - passata in giudicato - annessa alla domanda di prosecuzione dell'esecuzione, l'CO 1 ha quindi agito correttamente. Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso.

### **E. 4**

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF, 61 cpv. 1 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - RI 1 ; - \_\_\_\_\_ . Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.